

## Nota informativa

### **Concessione di contributi a favore delle imprese turistiche per l'incremento ed il miglioramento delle strutture ricettive alberghiere, delle strutture ricettive all'aria aperta, delle case ed appartamenti per vacanze (Legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 "Disciplina organica del turismo" - Articolo 156)**

La presente nota informativa assolve all'obbligo di comunicazione previsto:

- dagli artt. 7 e 8 della L. 241/1990
- dagli artt. 13 e 14, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);
- dal D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

#### **Oggetto del procedimento**

Concessione di contributi a favore delle imprese turistiche per l'incremento ed il miglioramento delle strutture ricettive alberghiere, delle strutture ricettive all'aria aperta, delle case ed appartamenti per vacanze di cui:

- alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2, art. 156
- al DPR. 9 luglio 2013, n. 319/Pres. (Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi a favore delle imprese turistiche per l'incremento ed il miglioramento delle strutture ricettive alberghiere, delle strutture ricettive all'aria aperta, delle case ed appartamenti per vacanze, ai sensi degli articoli 153, 156 e 157 della Legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 "Disciplina organica del turismo"), in fase di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione FVG.

#### **Ufficio competente in cui si può prendere visione degli atti o trarne copia (diritto di accesso)**

La Camera di Commercio competente per territorio alla quale sono inviate le domande di contributo e della quale Unioncamere FVG si avvale per la gestione del procedimento contributivo.

Il titolare del trattamento dei dati è Unioncamere FVG e la Camera di Commercio competente per territorio per i dati di competenza mentre il responsabile del trattamento viene designato in conformità all'ordinamento di ciascun ente camerale. I rispettivi regolamenti sono pubblicati sui siti internet delle singole Camere di Commercio.

#### **Responsabile del procedimento e dell'istruttoria**

Responsabile del procedimento	
CCIAA DI GORIZIA	<b>Pierluigi Medeot (sostituto Paolo Cisilin)</b>
CCIAA DI PORDENONE	<b>Cinzia Piva (sostituto Cristina Biasizzo)</b>
CCIAA DI TRIESTE	<b>Francesco Auletta</b>
CCIAA DI UDINE	<b>Elisabetta Tomadini (sostituto Tiziano Giacomello)</b>

Responsabile dell'istruttoria			
CCIAA	Nome	Telefono	Mail
CCIAA DI GORIZIA	<b>Cristina Pozzo</b>	<b>0481 384261/284</b>	<b>fondo.gorizia@go.camcom.it</b>
CCIAA DI PORDENONE	<b>Cristina Biasizzo Carmen d'Itria</b>	<b>0434 381224 0434 381242</b>	<b>contributi@pn.camcom.it</b>
CCIAA DI TRIESTE	<b>Sonja Milisaljevic Cristiana Basile</b>	<b>040 6701403 040 6701512</b>	<b>contributi@ariestrieste.it</b>
CCIAA DI UDINE	<b>Elisabetta Lesizza</b>	<b>0432 273829</b>	<b>contributi@ud.camcom.it</b>

#### **Modalità di presentazione della domanda**

Le domande possono essere presentate **esclusivamente** tramite posta elettronica certificata (**PEC**), in conformità alle norme vigenti in materia, a partire dalle ore **9.15** del giorno **18/07/2013** e fino al **30/08/2013**.

La domanda in bollo deve essere inviata, a pena di inammissibilità ed utilizzando la modulistica pubblicata sul sito [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it), su [www.fvg.camcom.it](http://www.fvg.camcom.it), e sui siti delle singole Camere di commercio, dall'indirizzo Pec dell'impresa all'indirizzo PEC della CCIAA competente per territorio e di seguito indicato:

<b>INDIRIZZO PEC</b>	
CCIAA DI GORIZIA	<b>fondogorizia@go.legalmail.camcom.it</b>
CCIAA DI PORDENONE	<b>cciaa@pn.legalmail.camcom.it</b>
CCIAA DI TRIESTE	<b>cciaa@ts.legalmail.camcom.it</b>
CCIAA DI UDINE	<b>contributi@ud.legalmail.camcom.it</b>

E' competente territorialmente la Camera di Commercio sul cui territorio è localizzata la sede o l'unità operativa dell'impresa destinataria dell'intervento.

La domanda, si considera validamente inviata se:

- inviata dall'indirizzo PEC dell'impresa richiedente;
- sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante e corredata dalla documentazione richiesta, oppure
- firmata in originale, successivamente scannerizzata, ed inviata tramite PEC corredata dalla documentazione richiesta, unitamente ad un documento d'identità del legale rappresentante in corso di validità.

### **Procedimento e termini**

I contributi sono concessi tramite procedimento valutativo a graduatoria su base provinciale, ai sensi dei commi 2, 5 e 6 dell'articolo 36 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

Il termine per modificare o integrare la domanda per accedere all'incentivo nonché per presentare eventuali memorie scritte e documenti è di 30 giorni dalla presentazione della stessa.

Il termine per la concessione dell'incentivo è di **90 giorni** dalla data di scadenza per la presentazione delle domande, nei limiti delle disponibilità finanziarie.

Il termine per l'erogazione dell'incentivo è di **90 giorni** dalla data di ricevimento della rendicontazione.

#### **Il termine per l'adozione dei provvedimenti di concessione ed erogazione del contributo è sospeso:**

- in pendenza dei termini assegnati per l'integrazione dell'istruttoria nel caso in cui la relativa domanda risulti irregolare o incompleta;
- in pendenza dei termini assegnati per l'integrazione della rendicontazione nel caso in cui la stessa risulti irregolare o incompleta.

#### **Il termine per l'adozione dei provvedimenti di concessione ed erogazione del contributo è interrotto:**

- in pendenza dei termini assegnati per presentare osservazioni, nel caso di preavviso di provvedimento negativo;
- nel caso di esaurimento delle risorse finanziarie disponibili, per effetto della comunicazione inviata al soggetto richiedente e fino all'eventuale comunicazione dell'Amministrazione regionale dell'assegnazione di ulteriori risorse finanziarie.

**Il termine massimo per la conclusione dell'iniziativa e per la presentazione della relativa rendicontazione** è di ventiquattro mesi, decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione del provvedimento di concessione. È consentita la richiesta di una sola proroga del termine, a condizione che sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso. La proroga è autorizzata dall'Ufficio competente entro il limite massimo di sei mesi.

### **Obblighi dei beneficiari**

I beneficiari dei contributi sono tenuti a rispettare gli obblighi stabiliti in via generale dalla legge regionale 7/2000 ed in particolare, al rispetto dei seguenti obblighi previsti dal presente regolamento:

- a) avviare l'iniziativa in data successiva a quella di presentazione della domanda;
- b) mantenere i requisiti soggettivi di cui all'articolo 2 del DPRReg 319/2013 per tutta la durata del progetto e fino alla liquidazione del contributo;
- c) mantenere i vincoli di destinazione di cui all'articolo 25 del DPRReg 319/2013;

- d) realizzare le iniziative conformemente al progetto ammesso a contributo, fatto salvo quanto previsto all'articolo 18 del DPRReg 319/2013;
- e) consentire ed agevolare ispezioni e controlli;
- f) rispettare le tempistiche, fatte salve le proroghe autorizzate;
- g) comunicare eventuali variazioni intervenute relative all'impresa quali, in particolare, la sede legale, l'unità operativa, la ragione sociale;
- h) non ricevere altri contributi sull'iniziativa finanziata;
- i) rispettare le norme vigenti in tema di sicurezza sul lavoro;
- l) nel caso di certificazione della spesa di cui all'articolo 18, comma 6, del DPRReg 319/2013 conservare i titoli originari di spesa, nonché la documentazione a supporto della rendicontazione, presso i propri uffici ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 44 della legge regionale 7/2000;
- m) rispettare gli obblighi specifici stabiliti dal regolamento e gli altri obblighi previsti dalla normativa richiamata nel regolamento.

### **Ispezioni e controlli**

L'Ufficio competente in qualsiasi momento, può disporre, anche a campione, ispezioni e controlli e richiedere l'esibizione dei documenti originali in relazione ai contributi concessi, allo scopo di verificare lo stato di attuazione degli interventi, il rispetto degli obblighi previsti dal regolamento e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal beneficiario, nonché l'attività degli eventuali soggetti esterni coinvolti nel procedimento e la regolarità di quest'ultimo.

Il soggetto interessato, nella domanda di contributo, deve dichiarare di aver preso visione e di essere informato di quanto contenuto nell'Informativa sul trattamento dei dati personali presente sui siti internet delle singole CCIAA.

### **Annullamento e revoca del provvedimento di concessione**

Il provvedimento di concessione dell'incentivo è annullato qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito indotti dalla condotta del beneficiario non conforme al principio della buona fede.

Il provvedimento di concessione dell'incentivo è revocato a seguito della decadenza dal diritto all'incentivo derivante dalla rinuncia del beneficiario, ovvero qualora:

- a) la documentazione giustificativa delle spese o il pagamento delle medesime siano di data anteriore a quella di presentazione della domanda;
- b) la rendicontazione delle spese sia presentata oltre il termine previsto per la conclusione dell'iniziativa e per la presentazione della relativa rendicontazione, fatta salva la previsione di cui all'articolo 17, comma 3, del DPRReg 319/2013 ovvero il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della rendicontazione decorra inutilmente e l'Ufficio competente operi ai sensi dell'articolo 17, comma 5, del DPRReg 319/2013;
- c) l'ammontare complessivo della spesa rendicontata e ritenuta ammissibile in fase di liquidazione sia inferiore al limite minimo di spesa ammissibile di cui all'articolo 5, del DPRReg 319/2013;
- d) l'ammontare complessivo della spesa ritenuta ammissibile in fase di liquidazione sia inferiore del 60 per cento rispetto all'importo ammesso a contributo;
- e) sia accertata la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva di certificazione o della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;
- f) sia accertata la difformità tra l'iniziativa effettivamente realizzata e quella oggetto del provvedimento di concessione, in assenza dell'approvazione prevista dall'articolo 19, comma 2, del DPRReg 319/2013 ai sensi del comma 4 dell'articolo medesimo;
- g) i vincoli di destinazione non siano stati mantenuti.

L'Ufficio competente, prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica tempestivamente ai soggetti interessati l'avvio del procedimento di annullamento o di revoca del provvedimento di concessione, secondo quanto previsto dagli articoli 13 e 14 della legge regionale 7/2000